

PENSIONE

SOMMARIO: **I. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA TUTELA PENSIONISTICA** – 1. Il periodo pre-costituzionale – 2. Costituzione ed assicurazioni sociali – 3. Possibili classificazioni dei trattamenti pensionistici – **II. I SISTEMI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE** – 4. Il sistema di calcolo retributivo – 5. Il sistema di calcolo contributivo – **III. I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI VECCHIAIA ED ANZIANITÀ** – 6. I requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia – 7. I requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità – 8. Il differimento volontario del pensionamento – 9. La pensione supplementare – 10. I supplementi di pensione – **IV. I TRATTAMENTI PER L'INVALIDITÀ E L'INABILITÀ DA RISCHI COMUNI** – 11. L'evento protetto – 12. La pensione di inabilità – 13. L'assegno di invalidità – 14. L'assegno mensile per l'assistenza fissa e continuativa – 15. I trattamenti privilegiati di invalidità ed inabilità – 16. I trattamenti privilegiati di invalidità ed inabilità nell'impiego pubblico – 17. le prestazioni universalistiche di invalidità – **V. LE PRESTAZIONI A FAVORE DEI SUPERSTITI** – 18. L'evento protetto ed i soggetti beneficiari – 19. I trattamenti pensionistici per i supersiti – 20. L'indennità una tantum – **VI. LA DISCIPLINA DEL CUMULO FRA REDDITO E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE** – 21. Reddito e pensione di vecchiaia – 22. Reddito e pensione di anzianità – 23. Reddito e trattamenti di invalidità e inabilità – **VII L'ASSEGNO SOCIALE PER GLI ANZIANI SPROVVISTI DI REDDITO** – 24. Natura giuridica della prestazione – 25. La disciplina dell'assegno sociale

I. ORIGINE ED EVOLUZIONE DELLA TUTELA PENSIONISTICA – 1. *Il periodo pre-costituzionale* – L'esigenza di tutelare il lavoratore dallo stato di bisogno conseguente al verificarsi di eventi lesivi della capacità lavorativa, storicamente sorge con l'avvento della rivoluzione industriale. A tale periodo risale il nucleo più risalente dell'attuale sistema previdenziale, tralattivamente individuato nell'esperienza delle società di mutuo soccorso. Consistevano queste in associazioni spontanee di lavoratori che, ricalcando lo schema assicurativo, provvedevano direttamente (cioè senza l'intervento di alcun soggetto assicuratore) a tenere indenni i propri associati da rischi quali la malattia, l'infortunio, la morte ovvero la disoccupazione. Il maggior limite di tale forma di tutela previdenziale era insito nella volontarietà dell'adesione e nell'assenza di qualsivoglia forma di intervento pubblico. Ciò ne minò la sostenibilità finanziaria.

Rispetto a tale contesto caratterizzato dal totale astensionismo dello Stato, l'esperienza europea offriva invece l'esempio della Germania dove, già sul finire del 1800 (regnante Guglielmo I), il cancelliere Ottone di Bismark aveva avviato una riforma tesa a consegnare al potere statale la gestione della tutela previdenziale dei propri cittadini. Con tale riforma, peraltro, Bismark dava il via ad un vero e proprio modello di *Welfare State* che, esportato in buona parte dell'Europa centrale, viene ancora oggi individuato come sistema bismarkiano.

Sotto l'influsso del modello tedesco, anche lo Stato italiano ha avviato una stagione di riforme del sistema previdenziale. Il primo intervento pubblico di serio interesse per la materia può essere rinvenuto nella legge n. 350 del 18 luglio 1898 istitutiva della Cassa nazionale di previdenza, mediante la quale il legislatore italiano intendeva garantire ai lavoratori subordinati una tutela pensionistica per il caso di vecchiaia ovvero di invalidità per malattia o infortunio sul lavoro¹.

L'adesione alla istituita Cassa nazionale di previdenza era tuttavia prevista ancora come volontaria, il finanziamento principalmente mediante contribuzione a carico dei medesimi lavoratori iscritti, ed era fruibile dai soli prestatori con qualifica operaia.

Successivamente a tale primo intervento, con l'istituzione della Cassa nazionale per le assicurazioni sociali (d.lgs. n. 603 del 21 aprile 1919), l'adesione alle forme di tutela previdenziale contro invalidità vecchiaia e superstiti venne resa obbligatoria ed estesa (seppur limitatamente a quanti non superassero determinate soglie di reddito) anche ai lavoratori con qualifica impiegatizia. Sul

¹ Una generalizzata tutela previdenziale contro gli infortuni sul lavoro era stata già approntata con la legge n. 80 del 17 marzo 1898.

versante del finanziamento, accanto alla contribuzione del lavoratore venne introdotto anche uno speculare obbligo del datore di lavoro.

In seguito, il legislatore intervenne più volte nel senso di ampliare la platea dei destinatari, sino ad estenderla all'intero mondo del lavoro subordinato e pressoché a tutte le categorie di lavori autonomi. Un forte impulso al legislatore Italiano venne poi dall'approvazione in ambito internazionale della Carta atlantica, nel cui programma politico veniva espressa l'esigenza che a tutti i cittadini venisse garantita dal proprio Stato nazionale la tutela contro lo stato di bisogno. A tal riguardo, particolarmente significativa in Europa fu la riforma del sistema di sicurezza sociale Inglese del 1948 (ispirata da Lord Beveridge) in cui era previsto un ruolo di primo piano dello Stato in questo lento ma graduale processo di ampliamento delle tutele.

2. *Costituzione ed assicurazioni sociali* – Con l'avvento della Costituzione Repubblicana ed in particolare della previsione di cui all'art. 38 Cost.² – ove espressamente viene previsto che è compito dello Stato quello di tutelare i lavoratori ed i soggetti sprovvisti di reddito contro lo stato di bisogno – il settore della previdenza sociale diviene oggetto di nuove e radicali riforme che vedono lo Stato assumere progressivamente il ruolo di vero e proprio fulcro della lotta contro la liberazione dal bisogno.

La Costituzione, nell'enunciare il principio della liberazione del lavoratore dallo stato di bisogno, rimanda alle determinazioni del legislatore ordinario l'individuazione del modello giuridico più idoneo per garantire la più ampia e sostenibile tutela previdenziale. In assenza di vincoli costituzionali, il modello prescelto ed ancora oggi posto a fondamento del sistema previdenziale italiano, è quello delle assicurazioni sociali.

Il ricorso alla già nota logica assicurativa (perché sperimentata nelle società di mutuo soccorso) consentiva infatti di porre l'onere economico a carico delle categorie beneficiarie del trattamento pensionistico permettendo, al contempo, allo Stato di modulare il proprio intervento nel finanziamento delle varie gestioni previdenziali. Lo strumento assicurativo permetteva, da un lato di creare forme di tutela separate e rispettose delle diversità che possono caratterizzare la potenziale platea dei destinatari della tutela; dall'altro si prestava (e si presta ancor oggi) ad essere utilizzato quale strumento di politica economica nelle mani del legislatore (si pensi al sistema delle integrazioni salariali e dei prepensionamenti).

Lo schema assicurativo (nella sua struttura essenziale) è caratterizzato, dal lato soggettivo, dalla compresenza di un soggetto assicurante, di un ente assicuratore e di un soggetto assicurato; sul versante della prestazione dalla necessità che il soggetto assicurato raggiunga i prescritti minimi assicurativi, contributivi ed anagrafici per poter beneficiare delle tutele approntate.

V'è da dire che la Costituzione italiana, accanto alla tutela previdenziale propriamente intesa – perché riconosciuta esclusivamente ai soggetti (lavoratori) che abbiano adeguatamente contribuito al finanziamento del sistema e siano pertanto in grado di soddisfare i requisiti assicurativi richiesti dalla legge – prevede altresì (art. 38, comma 1) che ad ogni cittadino, sprovvisto dei mezzi per vivere, debbano essere in ogni caso garantiti il mantenimento e l'assistenza sociale.

3. *Possibili classificazioni dei trattamenti pensionistici* – Le prestazioni pensionistiche si prestano ad essere (per comodità) suddivise in ragione di criteri differenti.

Un primo criterio prende in considerazione il metodo di calcolo (individuato dal legislatore) per la quantificazione delle relative provvidenze: si ha così la distinzione fra prestazioni pensionistiche retributive e contributive. Un secondo criterio prende invece riguardo ai possibili sistemi di finanziamento delle gestioni pensionistiche che erogano i diversi trattamenti. In tale caso si

² “Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili e i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L'assistenza privata è libera”.

distingue fra gestioni finanziate a ripartizione e gestioni finanziate con sistema a capitalizzazione (come accade per la previdenza complementare). Un ulteriore indice discretivo tiene conto del differente criterio di valutazione dello stato di bisogno che la provvidenza va a soddisfare. Ed invero, mentre in alcuni casi il legislatore presume che, al raggiungimento di determinati requisiti anagrafici ed assicurativi, il lavoratore divenga bisognoso di tutele; in altri richiede invece che lo stato di bisogno sia oggetto di accertamento sul richiedente la prestazione. Fra i trattamenti del primo tipo possono collocarsi la pensione di vecchiaia e di anzianità; fra i secondi i trattamenti per l'invalidità o l'inabilità.

II. I SISTEMI DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI PENSIONISTICHE – 4. *Il sistema di calcolo retributivo* – Il sistema di calcolo retributivo delle prestazioni pensionistiche (reso generale con D.P.R. 31 dicembre 1991 per tutti gli assicurati iscritti a partire dal 1 agosto del 1976), prende a riguardo, per la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico, l'importo (rivalutato secondo gli indici ISTAT) della retribuzione media percepita dal lavoratore nel corso di un determinato arco temporale di riferimento (di qui sistema retributivo) e l'anzianità di servizio maturata dal medesimo assicurato. I due valori vengono posti tra loro in relazione mediante l'applicazione sulla retribuzione media presa a riferimento di un'aliquota del 2% per ciascun anno di servizio prestato; sicché l'ammontare della pensione liquidata risulta pari ad una percentuale della retribuzione media di riferimento determinata in ragione del numero di anni di attività prestata. Attraverso tale sistema di calcolo, l'ammontare della pensione può giungere sino all'80% della retribuzione media di riferimento (cioè 2% moltiplicato per l'anzianità massima di 40 anni di servizio). Il legislatore è intervenuto in più riprese a ridefinire l'arco temporale di riferimento per il calcolo della retribuzione media pensionabile, sicché si è passati dagli originari ultimi cinque anni, gradualmente e sia pure con alcune attenuazioni, all'intero arco della vita lavorativa del prestatore (art. 3, d.lgs. n. 503 del 1992; art. 1, comma 17, l. n. 335 del 1995; d.lgs. 11 agosto 1993, n. 273). Tali interventi trovano ragione in esigenze di contenimento della spesa pubblica, posto che l'ampliamento del periodo preso a riferimento per la determinazione della retribuzione media, sortisce inevitabilmente l'effetto di contenerne l'importo (normalmente, infatti, i periodi iniziali della vita lavorativa di un soggetto sono anche quelli in cui si guadagna di meno). Tuttavia, la Corte Costituzionale si è in più occasioni, pronunciata nel senso che, una volta raggiunto il requisito contributivo minimo per la liquidazione di un trattamento pensionistico, l'ulteriore contribuzione (obbligatoria, figurativa o volontaria) accreditata, mentre vale ad incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve comunque compromettere la misura della prestazione potenzialmente maturata sino a quel momento³.

5. *Il sistema di calcolo contributivo* – Il sistema di calcolo contributivo (già utilizzato precedentemente all'introduzione del metodo retributivo nel 1976 e successivamente reintrodotta a partire dal 1995) non prende, quale parametro per la determinazione dell'ammontare del trattamento pensionistico la retribuzione dell'assicurato, bensì tiene conto dell'importo complessivo della contribuzione accantonata dal lavoratore nel corso dell'intera vita lavorativa (di qui sistema contributivo).

Il calcolo della prestazione prende parte cioè dal c.d. "montante contributivo individuale", costituito dalla somma complessivamente accantonata a titolo di contributi, annualmente rivalutata secondo le variazioni del prodotto interno lordo nel quinquennio precedente. Il montante contributivo individuale, viene quindi moltiplicato per un coefficiente di trasformazione variabile a seconda dell'età anagrafica del soggetto che chiede la liquidazione del trattamento pensionistico in modo da scoraggiare pensionamenti eccessivamente precoci. Anche in questo caso le esigenze perequative che hanno animato la scelta del legislatore sono evidenti: a parità di contribuzione versata, viene

³ Cfr., da ultimo, Corte Cost. 23 novembre 1999, n. 432, inedita.

svantaggiato il pensionato più giovane perché statisticamente in possesso di una più elevata speranza di vita residua e, quindi, foriero di maggiori costi per il sistema pubblico.

Il criterio di calcolo in esame interessa tutte le pensioni liquidate ai lavoratori con prima anzianità assicurativa successiva alla data del 31 dicembre 1995. Tuttavia, come invero accade in occasione della maggior parte degli interventi normativi in materia previdenziale, il legislatore ha previsto che il transito dal sistema di calcolo retributivo a quello contributivo, avvenisse secondo gradualità. Viene così previsto che le prestazioni pensionistiche debbano essere liquidate: a) interamente con il sistema di calcolo retributivo per quanti, alla data del 31 dicembre 1995, avessero maturato un'anzianità contributiva di almeno 18 anni; b) interamente con il sistema contributivo per i nuovi assicurati alla data del 1 gennaio 2006; c) *pro quota*, per quanti, alla data del 31 dicembre 1995, vantassero un'anzianità assicurativa inferiore ai diciotto anni⁴.

III. I TRATTAMENTI PENSIONISTICI DI VECCHIAIA ED ANZIANITÀ – 6. *I requisiti per il conseguimento della pensione di vecchiaia* – Come anticipato, uno dei possibili criteri distintivi fra trattamenti previdenziali di natura pensionistica, è quello che tiene conto della diversità dell'evento tutelato dalla prestazione stessa. In tal senso può distinguersi tra pensione di vecchiaia, di anzianità, ai supersiti, trattamenti di invalidità ed assegno sociale. La pensione di vecchiaia tutela il lavoratore dalla condizione di bisogno ingenerata dall'aver raggiunto l'anzianità anagrafica alla quale il legislatore presume che questi sia divenuto inabile alla prosecuzione dell'attività lavorativa e, pertanto, bisognoso delle tutele previdenziali. Naturalmente, non è detto che il singolo lavoratore, al raggiungimento della predetta età anagrafica, versi in un effettivo stato di inabilità; a ragione si parla dunque di stato di bisogno presunto.

Originariamente fissata in cinquantacinque anni per le donne ed sessanta per gli uomini⁵, l'età pensionabile (di vecchiaia) è stata gradualmente innalzata⁶ a sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini a partire dal 1 gennaio 2002. Le finalità perequative che hanno determinato il riferito innalzamento dell'età utile al conseguimento della pensione di vecchiaia, cedono tuttavia dinanzi alle esigenze di maggior tutela richiesta da particolari categorie di lavoratori svantaggiati, sicché per i lavoratori non vedenti, l'età minima pensionabile è ancora fissata in cinquantacinque anni per gli uomini e cinquanta per le donne, mentre per i soggetti con invalidità a partire dall'80%, rispettivamente in sessanta e cinquantacinque. Unitamente al requisito anagrafico, per la liquidazione della pensione di vecchiaia è necessario aver cessato dall'attività lavorativa ed aver versato la contribuzione minima richiesta. Quest'ultimo requisito è differenziato a seconda del regime legale nel quale, *ratione temporis* ricade l'assicurato: rispettivamente venti anni di anzianità assicurativa e contributiva per quanti non avessero raggiunto i quindici anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1992; quindici anni di anzianità assicurativa e contributiva per quanti avessero invece raggiunto tale requisito⁷. Anche in tale frangente, la modifica legislativa volta ad inasprire i requisiti di accesso alla prestazione previdenziale, contempla una graduale entrata a regime della disciplina di minor favore. La disciplina appena esemplificata trova applicazione per la pensione di vecchiaia liquidata secondo il sistema di calcolo retributivo, modalità di pensionamento oggi in progressivo esaurimento.

Contestualmente all'introduzione del sistema di calcolo contributivo delle prestazioni pensionistiche (v. *supra*), il legislatore ha altresì previsto notevoli modifiche dei requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia. Ed infatti, per i lavoratori neoassicurati alla data del 1 gennaio 1996 la pensione di vecchiaia viene riconosciuta al concorrere dei seguenti requisiti: età compresa (indifferentemente per uomini e donne) fra i cinquantasette ed i sessantacinque anni di età; cinque anni di contribuzione versata ed un importo della pensione liquidata pari ad almeno 1,2 (cioè il 20% in più) l'assegno previsto per i cittadini ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito. Recentemente,

⁴ art. 1, dodicesimo e tredicesimo comma, l. 8 agosto 1995, n. 335.

⁵ Art. 9 r.d.l. n. 636 del 1939 e successive mod.

⁶ Art. 1, primo comma, ed art. 5, d.lgs. n. 503 del 1992.

⁷ Art. 28, d.p.r. n. 488 del 1968 ed art. 2, d.lgs. 503 del 1992.

tuttavia, il legislatore è nuovamente intervenuto a modificare i requisiti di accesso a tale trattamento pensionistico⁸, fissando, a partire dal primo gennaio 2008, l'età anagrafica minima utile a sessanta anni per le donne e sessantacinque per gli uomini anche per la pensione liquidata con il sistema di calcolo contributivo e mantenendo invece invariati i requisiti contributivi e di minimo pensionabile previsti per i nuovi assicurati alla data del 1 gennaio 1995.

Una volta in possesso dei ricordati requisiti anagrafici e contributivo, per il godimento della pensione di vecchiaia è necessario che il lavoratore cessi dalla propria attività lavorativa⁹ (pur potendo in seguito reperirne una nuova). Tale ultimo presupposto, secondo una recente giurisprudenza, prescinde dalla gestione tenuta ad erogare la prestazione. Pertanto, ove un lavoratore sia titolare di due distinte posizioni contributive, ciascuna delle quali idonea ai fini del pensionamento di vecchiaia, per poter ottenere la liquidazione del relativo trattamento da una di queste, dovrà cessare comunque da qualsiasi rapporto lavorativo, non essendo sufficiente la cessazione del solo rapporto in riferimento al quale sono stati versati i contributi nella gestione chiamata ad erogare la prestazione¹⁰.

Con la più volte menzionata l. 8 agosto 1995, n. 335, il legislatore ha peraltro introdotto una inedita modalità di pensionamento denominata pensione di vecchiaia unificata (con ciò intendendosi una unificazione dei requisiti di accesso con la pensione di anzianità su cui v. *infra*), per il conseguimento della quale è sufficiente il raggiungimento di quaranta anni di contribuzione a prescindere da qualsiasi requisito anagrafico ovvero, dal 2008 (a seguito delle ulteriori modifiche apportate dall'art. 1, comma 6, lett. b), l. n. 234 del 2004), con almeno 35 anni di anzianità contributiva e sessanta anni d'età (portati a sessantuno a partire dal 2010 ed a sessantadue dal 2014). La liquidazione della pensione unificata avviene con il metodo esclusivamente contributivo.

7. I requisiti per il conseguimento della pensione di anzianità – Per pensione di anzianità suole intendersi il trattamento previdenziale riconosciuto al lavoratore che abbia raggiunto una determinata anzianità assicurativa a prescindere dall'età anagrafica da questi raggiunta. Tale trattamento ha dunque uno spiccato carattere redistributivo, andando a ristorare il lavoratore in ragione delle energie lavorative profuse, anziché, come osservato con riguardo alla pensione di vecchiaia, a causa dello stato di bisogno connesso all'anzianità anagrafica.

Ciononostante, come si vedrà, alcune recenti modifiche legislative hanno introdotto una via via crescente rilevanza dell'età anagrafica dell'assicurato quale requisito utile per la liquidazione del trattamento pensionistico in questione, sicché l'originaria funzione dell'istituto è andata oggi notevolmente sfumando.

Si ha diritto alla pensione di anzianità: a prescindere dall'età anagrafica una volta raggiunti i quaranta anni di contribuzione (ne sono sufficienti trentanove ancora per tutto il 2007); al raggiungimento del cinquantasettesimo anno d'età unitamente a trentacinque anni di contribuzione, previa cessazione, in entrambi i casi, dell'attività lavorativa. Come visto anche per la pensione di vecchiaia, l'entrata "a regime" della disciplina della pensione di anzianità è stata, anche in questo caso, preceduta da un lungo periodo transitorio nel corso del quale si è avuto un graduale incremento dei requisiti anagrafico-contributivi.

Dal 1 gennaio 2008, a seguito dell'approvazione della legge di riforma del sistema pensionistico n. 243 del 2004, i lavoratori subordinati iscritti al regime pensionistico di base potranno accedere al trattamento pensionistico di anzianità avendo raggiunto in requisito contributivo minimo di trentacinque anni unitamente al compimento del sessantesimo anno d'età (elevato a sessantuno dal 2010 e a sessantadue dal 2014). Rimane ferma la possibilità di andare in pensione con il solo requisito di quaranta anni di contribuzione.

Il godimento della pensione di anzianità non decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in nel quale si è presentata la domanda (come avviene per quella di vecchiaia), bensì a partire dal

⁸ Art. 1, comma sesto, l. n. 243 del 2004.

⁹ Art. 1, comma 7, D.lgs. n. 503 del 1992; art. 1, comma 20, l. N. 335 del 1995.

¹⁰ Cass., Sez. lav., 6 febbraio 2006, n. 2458, in *Giust. civ. mass.*, 2006, fasc. 2

momento espressamente individuato dalla legge. Le attuali finestre di contingentamento (così vengono chiamati detti periodi) sono così individuate: per i lavoratori che risultino in possesso dei previsti requisiti anagrafici e contributivi, entro il primo trimestre dell'anno, possono accedere al pensionamento di anzianità dal 1° luglio dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il secondo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° ottobre dello stesso anno, se di età pari o superiore a 57 anni; entro il terzo trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° gennaio dell'anno successivo; entro il quarto trimestre, possono accedere al pensionamento dal 1° aprile dell'anno successivo¹¹.

8. *Il differimento volontario del pensionamento* – La prima modalità di differimento dell'età pensionabile è quella rappresentata dal sistema delle opzioni per la prosecuzione per il quale si rinvia alla voce *Licenziamento individuale*.

Una peculiare modalità di prosecuzione volontaria del rapporto di lavoro (e di conseguente differimento del momento del pensionamento), è stato introdotto dall'art. 1, commi 12-16 l. n. 243 del 2004, ove viene previsto che per il periodo 1 novembre 2004 – 31 dicembre 2007, ai lavoratori subordinati che abbiano maturati i requisiti minimi per il pensionamento di anzianità, è consentito rinunciare all'accredito della contribuzione successiva per ottenerne il versamento a titolo di retribuzione.

Il lavoratore che abbia optato per l'accredito può comunque, in ogni momento, chiedere la liquidazione della pensione di anzianità che verrà liquidata in misura pari a quella che sarebbe spettata alla data di inizio del periodo di godimento del bonus, salva la perequazione del trattamento nel frattempo intervenuta.

9. *La pensione supplementare* – Il lavoratore iscritto all'assicurazione generale obbligatoria dall'INPS può conseguire la pensione anche in assenza dei requisiti di assicurazione sopra esaminati, purché titolare di un trattamento pensionistico liquidato in una delle forme di previdenza esclusive, sostitutive ovvero esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria. Il trattamento previdenziale in esame viene dunque chiamato pensione supplementare perché consistente in una speciale provvidenza erogata a “supplemento” di altra pensione maturata secondo i requisiti richiesti dalla gestione di riferimento. In aggiunta all'esistenza di una pensione liquidata presso uno dei menzionati fondi esonerativi, sostitutivi o elusivi, il lavoratore deve aver altresì raggiunto l'età minima pensionabile di vecchiaia presso l'assicurazione generale obbligatoria¹².

Tale trattamento pensionistico compete anche ai superstiti del titolare di pensione supplementare diretta che abbiano conseguito il diritto alla pensione di reversibilità (v. *infra*) a carico del fondo alternativo dal quale il lavoratore defunto percepiva pensione (si parla di pensione supplementare di reversibilità). La pensione supplementare può infine essere erogata ai familiari del lavoratore assicurato (ma non pensionato) che abbiano conseguito il diritto al trattamento per i superstiti (v. ancora *infra*) a carico di uno dei fondi sostitutivi o esonerativi dell'assicurazione generale obbligatoria (si parla in questo caso di pensione supplementare indiretta).

L'esplicito riferimento alle forme di previdenza sostitutive, esclusive o esonerative del regime generale implica l'impossibilità di includere i liberi professionisti iscritti in albi nella platea degli aventi diritto al trattamento previdenziale in parola¹³.

10. *I supplementi di pensione* – Supplementi di pensione possono essere erogati in favore dell'assicurato che, successivamente al conseguimento del trattamento pensionistico, possa vantare il versamento di ulteriori e successivi periodi di contribuzione¹⁴.

¹¹ Art. 59, comma 8, l. n. 27 dicembre 1997, n. 449.

¹² Art. 5, l. 12 agosto 1962, n. 1338.

¹³ Cass. 23 febbraio 2004, n. 3569, inedita.

¹⁴ Art. 19, D.p.r. 488 del 1968; art. 7, L. n. 155 del 1981.

I contributi versati dopo il pensionamento possono essere utilizzati esclusivamente trascorsi cinque anni dalla data di decorrenza della pensione ovvero di un precedente supplemento; tuttavia il pensionato che abbia raggiunto l'età per la prestazione di vecchiaia, può (per una sola volta) richiederlo anche trascorsi due soli anni dal pensionamento.

IV. I TRATTAMENTI PER L'INVALIDITÀ E L'INABILITÀ DA RISCHI COMUNI – 11.

L'evento protetto – La tutela contro l'invalidità da rischi non professionali ha subito, nel corso del tempo, una sua peculiare evoluzione. Precedentemente all'approvazione della legge n. 222 del 1984 che attualmente disciplina la materia, le prestazioni per l'invalidità da rischi comuni erano subordinate, oltre che al raggiungimento dei prescritti requisiti assicurativi e contributivi, all'accertamento della riduzione della capacità di guadagno dell'assicurato¹⁵. Tuttavia, tale nozione di capacità di guadagno non consentiva una oggettiva distribuzione dei benefici previdenziali, posto che per il suo accertamento era previsto che dovesse tenersi conto non solo del grado di invalidità psicofisica del soggetto, ma anche delle concrete possibilità che questi aveva di rinvenire una nuova occupazione.

La valutazione di tali elementi portava infatti a dare maggior rilievo al contesto socio economico nel quale l'assicurato era inserito, piuttosto che all'effettivo stato di salute di questo, con la conseguenza che in certe regioni del meridione italiano i soggetti considerabili come "invalidi" erano in numero di gran lunga maggiore che nel centro e nord Italia. Per converso, poteva accadere che venisse eccessivamente sottovalutato il pur importante grado di invalidità psicofisica di un soggetto allorché questo fosse inserito in un contesto socio-economico propizio al reperimento di posti di lavoro.

Il menzionato intervento legislativo ha espunto il riferimento alla capacità di guadagno, sostituendolo con quello alla capacità di lavoro, ciò che, almeno sul piano teorico, consente una più oggettiva distribuzione dei benefici previdenziali. Viene dunque, oggi, considerato invalido il soggetto "la cui capacità in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente a causa di difetto fisico o mentale a meno di un terzo¹⁶"; è invece inabile colui il quale "a causa di infermità o difetto fisico o mentale si trovi nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa¹⁷". Merita sottolineare che la formula legislativa intende riferirsi all'impossibilità di attendere ad una qualsiasi attività lavorativa che sia definibile come effettivamente tale, con esclusione, dunque, delle attività meramente amatoriali, il cui svolgimento non è invece incompatibile con lo stato di inabilità¹⁸. A maggior ragione non è necessario che il soggetto non sia in grado di attendere alla cura della propria persona¹⁹.

Alla descritta distinzione del grado di infermità psicofisica (invalidità ed inabilità) corrisponde una differenziazione delle tutele riconosciute al lavoratore la cui capacità di lavoro sia stata lesa da un evento invalidante.

12. *La pensione di inabilità* – La pensione di inabilità viene riconosciuta a fronte della perdita totale (nei limiti e con le eccezioni sopra ricordate) da parte dell'assicurato di qualsiasi attività lavorativa in concorso con il possesso di un'anzianità assicurativa pari ad almeno cinque anni ed al versamento di almeno cinque anni di contributi (260 contributi settimanali), tre (156 settimane) dei quali accreditati nel quinquennio immediatamente precedente la richiesta di pensionamento.

Per poter beneficiare del trattamento previdenziale in esame è inoltre necessaria la cessazione di ogni attività lavorativa, peraltro incompatibile con la tipologia di trattamento; i lavoratori autonomi debbono a loro volta, rinunciare anche all'iscrizione all'eventuale albo di appartenenza (elenchi

¹⁵ Art. 10, R.d.l. n. 636 del 1939.

¹⁶ Art. 1, comma 1, l. n. 222 del 1984.

¹⁷ Art. 2, comma 1, l. n. 222 del 1984.

¹⁸ Cass., Sez. lav., 2 novembre 1994, n. 8981, in *Giust. civ. mass.*, 1994, fasc. 11.

¹⁹ Cass., Sez. lav., 14 marzo 1992, n. 3169, in *Giust. civ. mass.*, 1992, fasc. 3.

anagrafici degli operai agricoli, dagli elenchi nominativi dei lavoratori autonomi e dagli albi professionali).

Il trattamento di inabilità è reversibile ai superstiti ed è cumulabile con la rendita da infortunio sul lavoro erogata dall'INAIL solamente per la quota di trattamento eventualmente eccedente; non è invece cumulabile con nessun'altra provvidenza. Secondo una recente pronuncia di legittimità²⁰, infatti, "nel sistema previdenziale le pensioni di vecchiaia, di anzianità e l'assegno di invalidità o la pensione di inabilità (legge n. 222 del 1984) costituiscono prestazioni tra loro non cumulabili, in quanto tutte riconducibili alla tutela di una situazione di bisogno, effettiva o presunta, sancita dall'art. 38 cost."

Successivamente al riconoscimento del diritto alla percezione della pensione di inabilità, è sempre possibile per l'INPS chiedere la revisione dei requisiti di fruibilità del trattamento. A seguito di revisione, la pensione di inabilità può essere confermata o trasformata, ricorrendone i requisiti, in assegno di invalidità o, ancora, essere in tutto revocata per intervenuto recupero della capacità lavorativa. In quest'ultimo caso il periodo di fruizione della pensione è considerato valido ai fini dell'accredito figurativo della contribuzione.

Ove invece la revoca del trattamento pensionistico non sia intervenuta per l'avvenuto recupero della capacità di lavoro dell'assicurato, ma sia stata adottata per ragioni di incompatibilità, non ha luogo l'accredito figurativo della contribuzione previdenziale per il relativo periodo.

13. *L'assegno di invalidità* – Ha diritto all'assegno di invalidità il lavoratore che abbia perduto la propria capacità lavorativa in occupazioni confacenti alle proprie attitudini professionali a meno di un terzo a causa di menomazioni psichiche o fisiche. Ai fini del riconoscimento della tutela, non importa che lo stato di invalidità sia preesistente all'inizio dell'attività lavorativa, purché tale stato sia venuto successivamente ad aggravarsi.

Accanto al descritto requisito sanitario occorre che il lavoratore abbia maturato un'anzianità assicurativa pari almeno a cinque anni ed abbia versato almeno cinque anni di contributi (260 contributi settimanali), tre (156 settimane) dei quali nel quinquennio precedente la richiesta dell'assegno. Dai periodi di contribuzione utili ai fini della maturazione del requisito contributivo in questione debbono essere scomputati i periodi di malattia certificati da un ente mutualistico ospedaliero; quelli di iscrizione a forme di previdenza sostitutive, esonerative o esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria; ogni periodo reso necessario per il recupero della contribuzione obbligatoria a suo tempo omessa; la contribuzione versata in Paesi non convenzionati con l'Italia.

La corresponsione dell'assegno è riconosciuta per un periodo pari a tre anni prorogabile (previa apposita domanda) per ulteriori tre anni in caso di permanenza del requisito sanitario. Al terzo rinnovo consecutivo l'assegno è confermato automaticamente senza alcun bisogno di domanda, ferma restando per l'INPS la facoltà di sottoporre, in qualsiasi momento, il lavoratore ad un'eventuale revisione dello stato di invalidità.

In caso di percezione da parte del lavoratore, nel corso dell'anno, di un reddito (a qualsiasi titolo) superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, la revisione è obbligatoria. Il rifiuto del lavoratore determina la sospensione dell'assegno che verrà nuovamente e retroattivamente erogato solamente a seguito dei dovuti accertamenti sanitari.

L'assegno di invalidità si trasforma d'ufficio in pensione di vecchiaia al momento del compimento dell'età pensionabile ed al maturamento dei requisiti contributivi richiesti. Valgono ai fini del perfezionamento di tale requisito (ma non sono utili per la determinazione della misura della pensione) anche i periodi di lavoro prestato in corso di godimento dell'assegno. Al contrario, il verificarsi di uno stato di invalidità nel lavoratore che sia già titolare di pensione di vecchiaia o di anzianità non comporta, l'insorgenza del diritto a fruire dell'assegno di invalidità (o della pensione di inabilità)²¹.

²⁰ Cass, Sez. Lav., 10 marzo 2006, n. 5310, in *Giust. civ. Mass.* 2006, fasc. 3.

²¹ Cass, Sez. Lav., 3 marzo 2006, n. 4669, in *Giust. civ. Mass.* 2006, fasc.

Con riguardo ai rapporti tra pensione di inabilità ed assegno di invalidità, la giurisprudenza di legittimità è (condivisibilmente) nel senso di ritenere la domanda proposta in sede amministrativa per ottenere il trattamento di inabilità, implicitamente contenente la domanda subordinata di attribuzione dell'assegno di invalidità. Le due prestazioni sono infatti basate sui medesimi requisiti assicurativi e contributivi sicché a nulla rileva che la modulistica all'uopo preposta dall'Inps le indichi come alternative²².

14. *L'assegno mensile per l'assistenza fissa e continuativa* – I soggetti titolari di pensione di inabilità che si trovino nell'impossibilità di deambulare ovvero non siano in grado di compiere gli atti quotidiani senza il costante ausilio di un soggetto a ciò dedicato, hanno diritto all'assegno per l'assistenza fissa e continuativa (c.d. assegno di accompagnamento). L'assegno viene erogato dal mese successivo a quello di presentazione della domanda che dovrà essere corredata della documentazione (anche di natura medica) idonea a dimostrare l'effettivo stato di bisogno del richiedente.

L'importo del trattamento è pari a quello riconosciuto mensilmente per la medesima causa dall'INAIL, con il quale non è cumulabile; non è reversibile e non può essere fruito in caso di ricovero in istituti di assistenza a carico della Pubblica Amministrazione e viene ridotto fino a concorrenza in caso di godimento di prestazioni di identica natura erogate da altre forme di previdenza obbligatoria e di assistenza sociale (ad esempio per il caso di prestazioni in tutto analoghe erogate dalla Regione).

15. *I trattamenti privilegiati di invalidità ed inabilità nell'impiego privato e del parastato* – I trattamenti privilegiati di invalidità ed inabilità, vengono anche essi previsti dalla legge n. 222 del 1984, e consistono in nella possibilità che la pensione di inabilità, l'assegno di invalidità ovvero la pensione per i superstiti vengano erogati al lavoratore anche in assenza dei prescritti requisiti contributivi ed assicurativi, allorché l'evento invalidante sia in rapporto di causalità diretta con il servizio prestato.

Tale tipologia di trattamento previdenziale spetta però solamente nel caso in cui l'assicurato non abbia diritto alla rendita INAIL per infortunio sul lavoro e malattia professionale (il cui ambito di incidenza è più ristretto in quanto limitato alle sole attività pericolose), ovvero ad altro trattamento continuativo di natura previdenziale o assistenziale a carico dello Stato o di qualunque ente pubblico.

16. *I trattamenti privilegiati di invalidità ed inabilità nell'impiego pubblico* – A differenza dei trattamenti privilegiati esaminati nel precedente paragrafo, per i dipendenti dello Stato e degli enti locali, il privilegio connesso all'aver riportato menomazioni a causa di servizio, consiste nel diritto di beneficiare di un'anzianità fittizia e nella correlata possibilità di ottenere una prestazione economica quanto più possibile vicina alla retribuzione persa.

Esemplificare la nozione di causa di servizio non è semplice e, particolarmente complesso, risulta distinguere i confini rispetto alla (assai prossima) nozione di malattia professionale valida ai fini dell'assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali gestita dall'INAI (alla quale voce si rinvia). Nonostante le predette difficoltà, la giurisprudenza di legittimità ha, in più occasioni, riconosciuto che l'autonomia dei due distinti istituti della causa di servizio e della malattia professionale e dei relativi accertamenti (le cui differenze, peraltro, si sono attenuate dopo l'inserimento del danno biologico nell'oggetto dell'assicurazione obbligatoria ad opera dell'art. 13 d.lgs. n. 38 del 2000 e per l'evoluzione in tema di nesso causale nelle malattie professionali), non esclude che nella pratica si possa realizzare una vasta area di coincidenza del nesso causale della patologia con l'attività lavorativa sia ai fini dell'erogazione delle provvidenze in esame che della malattia professionale²³. L'istituto della rendita per malattia professionale e quello dell'indennizzo

²² Cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. Lav., 25 luglio 1995, n. 8119, in *Riv. giur. lav.*, II, p. 316.

²³ Cass., Sez. lav., 25 febbraio 2005, n. 4005, in *Giust. civ. mass.*, 2005, fasc. 2.

per causa di servizio si fondano infatti su presupposti diversi. Il primo è un beneficio che la pubblica amministrazione attribuisce ai propri dipendenti per compensare menomazioni fisiche comunque connesse col servizio svolto (prescindendo cioè da qualsiasi giudizio sull'incidenza del danno sofferto dal pubblico dipendente sulla sua capacità di lavoro), limitandosi la normativa in materia a richiedere che quest'ultimo sia rimasto leso nella sua integrità fisica; la rendita erogata dall'INAIL richiede invece che la malattia sia contratta nell'esercizio ed a causa della lavorazione svolta, ed impone perciò un nesso più stretto tra malattia e attività lavorativa, dovendo quest'ultima, in caso di fattori plurimi, costituire per sempre la causa sufficiente, ossia la *conditio sine qua non*, della malattia²⁴. In sostanza, la giurisprudenza di Cassazione ritiene che la nozione di causa di servizio utile ai fini delle relative provvidenze, implichi un regime probatorio assai attenuato per il lavoratore ricorrente in accertamento, essendo questi tenuto solo ad osservare l'onere di allegazione, mentre la pubblica amministrazione resistente deve tenere un atteggiamento, anche processuale, informato ai principi di collaborazione e cooperazione²⁵.

La provvidenza riconosciuta al pubblico dipendente che abbia riportato una menomazione per causa di servizio è differente in ragione della gravità di questa: se tale menomazione non comporta l'assoluta invalidità dell'assicurato, questi potrà richiedere il c.d. equo indennizzo; in caso di totale inidoneità al servizio, avrà invece diritto alla pensione privilegiata.

L'equo indennizzo consiste in una prestazione *una tantum* e deve essere richiesta entro sei mesi dal riconoscimento della causa di servizio ovvero dal verificarsi della menomazione in conseguenza dell'infermità già riconosciuta come dipendente dalla causa di servizio.

La pensione privilegiata consiste invece in una rendita vitalizia parametrata alla gravità dell'infermità ed alla qualifica del dipendente; è reversibile ai superstiti.

17. *le prestazioni universalistiche di invalidità* – Le prestazioni universalistiche per il caso di invalidità o disabilità esulano dalla materia previdenziale strettamente intesa, in quanto sono prestazioni riconosciute in favore di tutti i cittadini, indifferentemente dal possesso di requisiti assicurativi, contributivi o anagrafici. Ai sensi dell'art. 2, legge n. 118 del 1971, sono invalidi civili i “cittadini affetti da minorazioni congenite o acquisite anche a carattere progressivo, compresi gli irregolari psichici per oligofrenie di carattere organico o dismetabolico, insufficienze mentali derivanti da difetti sensoriali e funzionali che abbiano subito una riduzione permanente della capacità lavorativa non inferiore a un terzo o, se minori di anni 18, che abbiano difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della loro età”. Disposizioni particolari vengono riconosciute anche in favore di ciechi e sordomuti.

Trattandosi di prestazioni di carattere assistenziale, i soli requisiti richiesti per beneficiare del trattamento è il possesso della cittadinanza italiana (con estensione ai lavoratori comunitari residenti in Italia per motivi di lavoro) ed il non superare un determinato limite reddituale quantificato in ragione del tipo e della misura dell'invalidità²⁶.

Per i mutilati ed invalidi dichiarati totalmente inabili e non deambulanti, viene prevista un'indennità economica aggiuntiva che prende il nome di indennità di accompagnamento, è connesso esclusivamente alla presenza delle minorazioni e prescinde totalmente da qualsiasi limite di reddito. L'accompagnamento è pienamente cumulabile con qualsiasi altra prestazione previdenziale²⁷, eccettuata, ovviamente, l'assegno di accompagnamento (quello di natura previdenziale), riconosciuto per i medesimi eventi.

²⁴ Cass., Sez. lav., 20 agosto 2004, n. 16392, inedita.

²⁵ Cass., Sez. lav., 14 luglio 2004, n. 12997, in *Giust. civ. mass.*, 2004, fasc. 7

²⁶ Art. 14 *septies*, l. n. 33 del 1980; art. 9, l. n. 54 del 1982.

²⁷ Cass. Se. Un. 30 ottobre 1992, n. 11843, in *Riv. giur. lav.*, 1993, II, p. 179.

Per i minori di anni 18 che presentino persistenti difficoltà a svolgere compiti e funzioni proprie della loro età ovvero ipoacusici oltre una certa percentuale, che ricorrano a trattamenti riabilitativi o frequentino la scuola, è prevista una indennità di frequenza²⁸.

V. LE PRESTAZIONI A FAVORE DEI SUPERSTITI – 18. *L'evento protetto ed i soggetti beneficiari* – L'evento tutelato dai trattamenti previdenziali in favore dei supersiti è la morte del soggetto sul reddito del quale (pensione o retribuzione) può presumersi che i familiari superstiti avevano riposto il proprio affidamento. Particolarmente complesso è stato il processo di determinazione (e progressivo ampliamento) dei soggetti destinatari della tutela in questione ed il cui attuale assetto è frutto di successivi interventi legislativi e, soprattutto, di innumerevoli pronunce della Corte Costituzionale. In via esemplificativa possono menzionarsi: *a*) il coniuge (vedovo o vedova²⁹) anche ove sia stata a questi addebitata la separazione ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio oppure abbia contratto nuovo matrimonio purché tenuto per legge all'assegno di mantenimento³⁰; il coniuge che abbia contratto matrimonio con il *de cuius* successivamente al pensionamento di questi³¹; nulla spetta al convivente *more uxorio*³²; *b*) i figli minorenni, quelli permanentemente inabili ovvero maggiorenni (sino al ventiseiesimo anno di età) se iscritti a regolare corso di laurea; *c*) i figli illegittimi, legittimati, affiliati, naturali riconosciuti (anche giudizialmente); provenienti da precedente matrimonio; *c*) i genitori ultrasessantacinquenni in caso di assenza di figli e coniuge; *b*) in ulteriore subordine ai fratelli o sorelle non coniugati ed inabili permanentemente al lavoro.

19. *I trattamenti pensionistici per i supersiti* – I trattamenti in favore dei supersiti sono principalmente due: la pensione di reversibilità, in favore dei familiari di un soggetto deceduto e percettore di trattamento pensionistico; la pensione indiretta, riconosciuta ai superstiti di un lavoratore non percettore di trattamento pensionistico ma in possesso dei requisiti (anagrafici e/o assicurativi) per la sua liquidazione. Per il settore pubblico, il legislatore utilizza la comune denominazione di trattamento di reversibilità per indicare entrambi i trattamenti³³.

Sono reversibili la pensione di vecchiaia, la pensione di anzianità, la pensione di inabilità e di invalidità e la pensione supplementare; non sono invece reversibili l'assegno sociale, l'assegno ordinario di invalidità e le rendite riconosciute per gli infortuni e le malattie professionali.

La prestazione per i superstiti decorre dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso del familiare, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda (che, ad ogni modo, è necessario inoltrare). In ogni caso la prestazione riconosciuta ai beneficiari della tutela in oggetto consiste in una quota del trattamento liquidato ovvero maturato e non goduto dal *de cuius*.

Tanto nel settore privato che nel pubblico³⁴, al coniuge superstite spetta una quota del 60% della pensione del *de cuius*; il 20% ovvero il 40% per ciascun figlio a seconda che concorra o meno con il coniuge; il 15% in assenza di coniuge a ciascun genitore ovvero fratello o sorella, in concorso con i figli. In ogni caso la misura complessiva non può essere inferiore al 60% né superiore al 100%.

20. *L'indennità una tantum* – Per i supersiti del lavoratore che non avesse maturato i requisiti per il accedere ad alcun trattamento pensionistico ma che poteva vantare il versamento di un anno di contributi nel quinquennio immediatamente precedente al momento della morte, è possibile, con il concorso di determinate condizioni reddituali, godere di una indennità *una tantum*³⁵. L'importo del

²⁸ L. n. 283 dell'11 ottobre 1990.

²⁹ Art. 11, l. n. 903 del 1977; Corte Cost. n. 6 del 15 febbraio 1980.

³⁰ Art. 2, l. n. 436 del 1978 e Corte Cost. 777 del 1987.

³¹ Corte Cost. n. 447 del 28 dicembre 2001, in *Dir. lav.*, 2001, II, p. 508.

³² Corte Cost., 3 novembre 2000, n. 461, in *Gazz. uff.*, 2000, n. 46.

³³ D.p.r. n. 1092 del 29 dicembre 1973.

³⁴ Art. 15, L. n. 724 del 23 dicembre 1994.

³⁵ Art. 18, L. n. 1047 del 26 ottobre 1957; art. 12, L. n. 233 del 2 agosto 1990; art. 1, comma 20, legge n. 335 dell'8 agosto 1995.

trattamento, originariamente pari a quarantacinque volte i contributi versati, è stato portato³⁶ ad un importo pari al prodotto tra l'importo dell'assegno sociale e il numero delle annualità accreditate a favore del dante causa, da ripartire tra i beneficiari in base ai criteri previsti per la pensione di reversibilità.

VI. LA DISCIPLINA DEL CUMULO FRA REDDITO E PRESTAZIONI PENSIONISTICHE

21. *Reddito e pensione di vecchiaia* – La disciplina in materia di cumulo fra reddito da lavoro autonomo e dipendente e trattamenti pensionistici è oltremodo complessa ed è caratterizzata da continui interventi da parte del legislatore nel senso di ampliare gradualmente la possibilità per il pensionato di svolgere anche a attività lavorativa. Attualmente la disciplina in parola è strutturata come segue³⁷.

Dal 1 gennaio del 2001 la pensione di vecchiaia liquidata secondo il criterio di calcolo retributivo (anche se liquidata precedentemente a tale data) è interamente cumulabile sia con i redditi da lavoro autonomo che con la retribuzione³⁸. La pensione di vecchiaia liquidata interamente con il sistema contributivo, è invece interamente cumulabile con la retribuzione e nella misura del solo 50% della quota eccedente il minimo con il reddito da lavoro autonomo per il pensionato con età inferiore ai sessantatré anni; nel caso di età pari o superiore ai sessantatré anni, vige il regime di cumulabilità parziale (50% della quota eccedente il minimo) con riferimenti a qualsiasi reddito.

22. *Reddito e pensione di anzianità* – Il regime previsto per il cumulo fra redditi e pensione di anzianità è, invece, oltremodo complesso in quanto tiene in considerazione delle differenti modalità di pensionamento di anzianità e del momento di decorrenza del trattamento.

Il divieto di cumulo con il reddito da lavoro dipendente è assoluto per le pensioni di anzianità liquidate con meno di quaranta anni di contributi ovvero con meno di trentasette anni di contribuzione e/o cinquantotto anni di età; al contrario è totalmente cumulabile nel caso di contribuzione pari o superiore a quaranta anni ovvero con almeno trentasette anni di contribuzione e cinquantotto di età.

Sono altresì interamente cumulabili con il reddito da lavoro dipendente le pensioni liquidate precedentemente alla data del 31 dicembre 1994, a prescindere da qualsiasi requisito anagrafico ovvero assicurativo. Al contrario, per le pensioni di anzianità liquidate a partire dal 1 gennaio 1995, la possibilità di cumulo pieno con il reddito da lavoro dipendente, è subordinato al possesso di almeno trentacinque anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1994; in caso contrario (per coloro cioè che non abbiano maturato almeno trentacinque anni di contribuzione alla data del 31 dicembre 1994), e siano titolari di un trattamento pensionistico liquidato a partire dal primo gennaio 1995, potranno cumulare solamente il 70% della quota eccedente il minimo³⁹.

23. *Reddito e trattamenti di invalidità e inabilità* – La pensione di inabilità, in quanto riconosciuta a coloro i quali abbiano perso totalmente la capacità lavorativa, non può, per definizione, essere cumulata in nessuna misura con nessun reddito (in questo caso appare più corretto parlare di vera e propria incompatibilità).

Diversamente, le vecchie pensioni di invalidità (con ciò intendendosi quelle liquidate nel sistema previgente all'emanazione della legge n. 222 del 1984), sono totalmente in cumulabili con qualsiasi reddito quanto questo è superiore a tre volte l'ammontare dell'assegno sociale calcolato

³⁶ Art. 1, comma 20, legge n. 335 del 1995

³⁷ Le principali norme di legge che intervengono a comporre il complesso quadro normativo di riferimento, possono menzionarsi i seguenti articoli: art. 10, d.lgs. 503 del 1992; art. 11, comma 9 e 10, L n. 537 del 1993; art. 2, commi 41-43, L n. 335 del 1995; art. 1, commi 188-189, L n. 662 del 1996; art. 59, comma 14, L n. 446 del 1997; art. 72, L n. 388 del 2000; art. 44, L n. 289 del 2002.

³⁸ Cfr. art. 72, L n. 388 del 23 dicembre 2000 cit.

³⁹ Va sottolineato che la trattenuta non può comunque eccedere il 30% del reddito da lavoro autonomo percepito dal pensionato.

moltiplicando per tredici l'importo liquidato al primo gennaio di ciascun anno. Per le annualità nel corso delle quali il reddito percepito sia sceso al di sotto del descritto limite, la pensione di invalidità è soggetta al regime di cumulo parziale al 50% della quota eccedente il minimo con i redditi da lavoro dipendente; con i redditi da lavoro autonomo, tale quota sale al 70%.

Diversamente dalla pensione di inabilità, il trattamento derivante dall'assegno di invalidità è cumulabile tanto con i redditi da lavoro autonomo che subordinato. Tuttavia, l'importo dell'assegno viene ridotto del 25% o del 50% nell'ipotesi in cui i redditi percepiti dal lavoratore siano superiori rispettivamente a quattro o cinque volte il trattamento minimo riconosciuto dall'INPS. Per ovvie ragioni di equità, l'importo complessivo risultante dal cumulo fra reddito d'assegno ridotto, non potrà essere inferiore a quello che spetterebbe allo stesso assicurato qualora il reddito da questi percepito risultasse pari al limite massimo della fascia immediatamente inferiore a quella in cui si è invece rientrati

VII. L'ASSEGNO SOCIALE PER GLI ANZIANI SPROVVISTI DI REDDITO – 24. *Natura giuridica della prestazione* – Il conseguimento della prestazione in esame non è subordinato ad alcun requisito contributivo e assicurativo, sicché la natura assistenziale (anziché previdenziale) della stessa non sembra poter essere messa in dubbio. L'assegno sociale è a carico della Gestione interventi assistenziali, istituita presso l'INPS e finanziata interamente a carico dello Stato⁴⁰.

25. *La disciplina dell'assegno sociale* – L'assegno spetta ai cittadini che non abbiano mai lavorato ovvero, pur avendo prestato attività lavorativa, non abbiano maturato i requisiti di accesso ad alcun trattamento previdenziale pensionistico, è prevista⁴¹, al momento del raggiungimento del sessantacinquesimo anno d'età, la corresponsione di un assegno di importo annuo pari a euro 4.874,61 per il 2005 portati a 516,46 euro per tredici mensilità, al raggiungimento del settantesimo anno⁴².

In aggiunta al predetto requisito anagrafico ed a quello della cittadinanza italiana, è necessario che il lavoratore sia anche sprovvisto di reddito; in caso di presenza di redditi l'assegno viene proporzionalmente ridotto sino a concorrenza. Alla formazione del reddito non concorrono le somme ricevute per trattamento di fine rapporto o a titolo di anticipazione dello stesso né le competenze arretrate soggette a tassazione separata. Restano esclusi anche il reddito della casa di abitazione. Anche il reddito del coniuge rileva; in tal caso l'abbattimento è previsto fino a concorrenza del doppio del menzionato importo.

La prestazione in esame viene erogata secondo le medesime modalità delle pensioni per l'assicurazione generale obbligatoria gestita dall'INPS. Si tratta infatti di una rendita vitalizia corrisposta per tredici mensilità. L'assegno è soggetto a perequazione automatica e non è reversibile ai supersiti.

Bibliografia

- AA. VV., *Commentario della riforma previdenziale. Dalle leggi Amato alla finanziaria 1995*, MILANO, 1995.
- A. ANDRONI, «Privatizzazione del pubblico impiego ed armonizzazione del sistema pensionistico», in *Riv. giur. lav.*, 1996, I, p. 269 ss.
- A. AURILIO, «La pensione di anzianità: alle origini di un'anomalia», in *Riv. dir. sic. soc.*, 2003, p. 605 ss.
- M. CINELLI, *Diritto della previdenza sociale*, Torino, 2005.
- M. CINELLI, S. GIUBBONI, *Il diritto della sicurezza sociale in trasformazione*, Torino, 2005.

⁴⁰ Artt. 37 e 40, L. n. 88 del 1989.

⁴¹ Art. 3, comma 6, l. n. 335 del 1995 ed art. 48, comma 1, L. n. 448 del 2001.

⁴² Prima dell'assegno sociale l'analoga prestazione erogata portava il nome di pensione sociale; cfr. al riguardo art. 26, L. n. 153 del 1969.

- M. CINELLI, P. SANDULLI, «Prime note sulla riforma pensionistica 2004», in *Riv. dir. sic. soc.*, 2004, p. 587 ss.
- M. CINELLI, «la sfida demografica al sistema delle pensioni tra immaginario e realtà», in *Riv. dir. sic. soc.*, 2003, p. 433 ss.
- M. CINELLI, «I livelli di garanzia nel sistema previdenziale» in *Arg. dir. lav.*, 1999, I, p. 53 ss.
- G. FERRARO, F. MAZZIOTTI, *Il sistema pensionistico riformato*, Napoli, 1994.
- M. INTORCIA, *L'ordinamento pensionistico*, Roma, 2000.
- C. LAGALA, *La previdenza sociale tra mutualità e solidarietà*, Bari, 2001.
- A. LUCIANI, *La tutela previdenziale dei dirigenti di azienda*, Rimini, 1990.
- F. MAZZIOTTI, *Diritto della previdenza sociale*, Napoli, 1998.
- O. PAPINI, «I prepensionamenti», in *Giust. civ.*, 1992, II, p. 287 ss.
- M. PERSIANI, *Diritto della Previdenza sociale*, Padova, 2006.
- M. PERSIANI, «Aspettative e diritti nella previdenza pubblica e privata», in *Arg. dir. lav.*, 1998, p. 311 ss.
- M. PERSIANI, «Riforme previdenziali» in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1996, vol. XXVII.
- R. PESSI, *Lezioni di diritto della previdenza sociale*, Padova, 2002.
- S. PICCININNO, «Pensione (diritto privato)», in *Enc. Giur. Treccani*, Roma, 1996, vol. XXII.
- F. P. ROSSI, *La previdenza sociale*, Padova, 2000.
- F. P. ROSSI, *La nuova invalidità pensionabile*, Padova, 1989.
- C. SALAZAR, «I diritti sociali alla prova della giurisprudenza costituzionale», in *Riv. dir. sic. soc.*, 2004, p. 505 ss.
- P. VENUTI, *Le prestazioni previdenziali ed assistenziali*, Padova, 2001.

PIETRO POZZAGLIA